



Nota 1/2022/URB

Chieti, lì 07.01.2022

PROROGHE

La Regione Abruzzo nella seduta del 27 dicembre 2021 con Verbale n.60/2 ha approvato la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che riguardano anche aspetti di interesse per le professioni tecniche:

1) integrazione art.23bis della L.R. 18/1983

Dopo il comma 1 dell'articolo 23-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione posti al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A o in zone a queste assimilabili, al fine di utilizzare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente, resta ferma l'applicabilità della deroga ai limiti di altezza di cui all'articolo 8 del d.m. 1444/1968, come disposta dal comma 1-ter dell'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001 e nei limiti ivi consentiti."

2) Modifica all'art. 7 della L.R. 28/2011

All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), al comma 2, lettera c), le parole "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, ad eccezione degli interventi locali,".

3) Modifiche all'art. 55 della L.R. 2/2013

All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

La modifica riguarda i termini di definizione delle istanze di condono edilizio

Altre disposizioni non interessate a proroghe, che risultano essere di maggiore interesse hanno le seguenti definizioni di termini:



A) L.R. 1 agosto 2017, n. 40

Le disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente si applicano per i locali esistenti al 31.12.2020. L'attuale termine è stato modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. 30 luglio 2021, n. 15 che precedentemente stabiliva 30.06.2019

B) L.R. 18 aprile 2011, n. 10

Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti è consentito per quelli esistenti alla data del 31.12.2020.

Si ricorda che l'art.85 della L.R. 15/2004 è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 e pertanto per il recupero dei sottotetti a fini residenziali, opera l'applicabilità delle suddette modifiche avviene dal giorno di pubblicazione sul BRA e si consiglia la lettura dei testi coordinati che possono essere fruiti dal link <http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/leggi-provvedimenti.asp>

L'Estensore
Arch. Ph.D. **Marcello Borrone**

Il Responsabile Commissione Territorio
Arch. **Luca Colasante**